



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 46 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 4700/14/ASPRGVETR del 02.10.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 4700/14/ASPRGVETR del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 02 Ottobre 2014, ore 12,00, redatto dai Dott. FARINA Gaetano e Dott. MEZZASALMA Maurizio, Uff. di P.G., Medici Veterinari del predetto Dipartimento, in riferimento ai fatti accertati dai Dott. LO MAGNO Giorgio e Dott. SCRIBANO Paolo e Dott. FARINA Gaetano, durante l'ispezione effettuata in data 18.09.2014 e proseguita il 25.09.2014, presso il Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", con numero di riconoscimento *AIT000042RG*, sito a Vittoria in C/da Boscorotondo e con sede legale a Comiso in Viale Della Resistenza n.° 63;

Atteso che durante la predetta ispezione veniva contestata al mangimificio *la mancanza della procedura corretta per il controllo della omogeneità della miscelata, nonché l'assenza dei controlli analitici microbiologici e tossicologici, così come disposto dal Regolamento CE n.° 183/05* e venivano impartite delle prescrizioni con nota n.° 4634/14/ASP.RG.VET.RG Class. 6603 del 02.10.2014 del SIAPZ dell'ASP di Ragusa, finalizzate all'adeguamento di cui all'Allegato II del Reg. CE 183/05;

Visto che Legale Rappresentante della S.D.B. Mangimi s.r.l. è il Sig. SPATARO Davide, presente all'atto dell'ispezione, nato a Comiso il 17.04.1993 ed ivi residente in Viale della Resistenza n.° 63, a carico del quale è stata accertata la violazione dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 183/2005 *per non aver adempiuto al punto 3 "controllo qualità"*;

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n.° 142 del 14.09.2009, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"*.

Visto, quindi, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da €. 500,00 ad €. 3.000,00, nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. SPATARO Davide, nella qualità di Legale Rappresentante del Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", con numero di riconoscimento *AIT000042RG*, a mezzo del servizio postale, con Raccomandate AG n.° 76527761092-5 il 06.11.2014, consegnata l'08.10.2014 come da avviso, nonché al Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", quale obbligato in solido, a mezzo servizio postale, con Raccomandata AG n.° 76527761094-7 del 06.10.2014, consegnata l'08.10.2014 come da avviso di ricevimento;

Visto che nel verbale come sopra notificato è stata specificata al Sig. Spataro Davide ed al Mangimificio S.D.B. Mangimi s.r.l. la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato per compiuta giacenza entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. SPATARO Davide ed al Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", con numero *AIT000042RG*, nelle qualità sopra descritte, i quali non hanno inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né hanno inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 14 settembre 2009 n.° 142.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **SPATARO Davide**, nato a Comiso il 17.04.1993 ed ivi residente in Viale della Resistenza n.° 63, nella qualità di Legale Rappresentante ed obbligato in solido, ed al Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", sito a Vittoria in C/da Boscorotondo, il pagamento della somma totale di **€. 1.050,00** (euro millecinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**);

Ingiunge

Allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.116,00 (euromillecentosedici/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **SPATARO Davide**, sopra generalizzato, **residente a Comiso in Viale Resistenza n.° 63**, nella qualità di Legale Rappresentante del Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l.", con numero *AIT000042RG*, sito a Vittoria in C/da Boscorotondo;

- al Mangimificio "S.D.B. Mangimi s.r.l." con numero *AIT000042RG*, obbligata in solido, **con sede legale a Vittoria in Viale della Resistenza n.° 63**; *C/da Boscorotondo*

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro e che l'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 20 APR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

